

COMUNE DI FORIO

Città metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

- Ufficio Segreteria -

ORIGINALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9

DEL 28/07/2020

Oggetto: Approvazione aliquote Imu anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di LUGLIO, nella sala conferenze Molo Borbonico intitolata a "Lucia Capuano", ubicata nel piazzale Marinai d'Italia, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta l'avv.to REGINE Michele in qualità di Presidente del Consiglio.

Sono le ore 19:10 e risultano presenti ed assenti i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Del Deo Francesco	Sindaco	NO
Savio Carla	Consigliere	SI
Loffredo Domenico	Consigliere	SI
Castagliuolo Davide	Consigliere	SI
Matarese Giovanni	Consigliere	SI
Di Maio Giuseppe	Consigliere	SI
Patalano Luigi	Consigliere	SI
Mattera Giovanni	Consigliere	SI
Arturo Manuela	Consigliere	SI
Regine Michele	Consigliere	SI
Miragliuolo Annamaria	Consigliere	SI
Verde Stanislao	Consigliere	NO
D'Abundo Leonardo	Consigliere	SI
Di Maio Vincenzo	Consigliere	SI
Lavista Jessica Maria	Consigliere	SI
Savio Gaetano	Consigliere	SI
Di Lustro Ignazio	Consigliere	SI

Totale presenti n. 15

Totale assenti n. 2

Assiste il Vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Rando il quale provvede alla redazione del presente verbale. Gli interventi sono registrati mediante l'allegato resoconto stenotipato.

IL PRESIDENTE

Constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Rientra in aula la Dott.ssa Noemi Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da allegato verbale stenografico;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO IL D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO che l'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, ha espresso sulla proposta con oggetto: "Approvazione aliquote Imu anno 2020".
la seguente votazione in modo palese:**

Presenti e votanti n. 15

Favorevoli: n.10

Astenuti: n. 1 (Di Lustro)

Contrari: n. 4 (V. Di Maio, Lavista, Savio N. e D'Abundo)

PRESO ATTO che l'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, ha espresso circa la immediata eseguibilità la seguente votazione in modo palese

Presenti e votanti n. 15

Favorevoli: n.10


Astenuti: n. 1 (Di Lustro)

Contrari: n. 4 (V. Di Maio, Lavista, Savio N. e D'Abundo)

DELIBERA

Di approvare la proposta allegata con oggetto: "Approvazione aliquote Imu anno 2020" che si intende di seguito trascritta e riportata;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo estiva ed invernale

SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI:

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Cat. A- Prima casa	0%
Cat. C pertinenza	0%
Cat. A I- A8 e A9 con relative pertinenze adibite ad abitazione principale	0,6%
Cat. A non prima casa	1,02%
Cat. C non pertinenza	1,02%
Cat. C/01 negozi	1,02%

Cat. C/03 laboratori artigianali	1,02%
Cat. A/10 uffici	1,02%
Cat. B	1,02%
Cat. D	0,99 %
STAG- Fab. Rurale strumentale agricolo	0,10 %
Aree fabbricabili	1.02%
Terreni	0%
Beni merce	0.25%
Altri immobili	1.02%

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che: - gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; - ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto): a) Responsabile servizio interessato: b) Responsabile del servizio finanziario:

**P.Q.M.
SI PROPONE DI DELIBERARE**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020, e che garantiranno un gettito totale invariato, rispetto alla somma dei gettiti IMU e TASI 2019;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
Cat. A- Prima casa	0%
Cat. C pertinenza	0%
Cat. A 1- A8 e A9 con relative pertinenze adibite ad abitazione principale	0,6%
Cat. A non prima casa	1,02%
Cat. C non pertinenza	1,02%
Cat. C/01 negozi	1,02%
Cat. C/03 laboratori artigianali	1,02%
Cat. A/10 uffici	1,02%
Cat. B	1,02%
Cat. D	0,99 %
STAG- Fab. Rurale strumentale agricolo	0,10 %
Aree fabbricabili	1.02%
Terreni	0%
Beni merce	0.25%
Altri immobili	1.02%

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I

Il Responsabile del Settore, in ordine alla regolarità tecnica della proposta avente ad oggetto:

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2020.

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n°267/2000 e art. 9 del D. L. n°78/2009, esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Data 2.03.2020

Il Capo del Settore III
(Dott. Vincenzo Rando)

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e art. 9 del D. L. n°78/2009, esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Data 2.03.2020

Il Capo del Settore X - Ragioneria

(Dott. Ciro Raia)
